



Roma, 16 GIU. 1998

19

*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

Al CAPITANERIA DI PORTO
di
VIBO VALENTIA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Presso Ministero della Marina Mercantile

XVII *Sea*
5171349 *Allegati due*
AGGIUNTA TO: A21614

Risposta al Foglio del
Div. *Sea* N. *11*

Determinazione canone minimo per concessioni ad uso turistico-ricreativo - Applicazione art. 1, comma 3 e articolo 9 del D.M. 19 luglio 1989 e art. 03, comma 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

RACCOMANDATA - URGENTE

e, per conoscenza

COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

Si fa riferimento alla nota n. V/9076 in data 22 aprile 1998 concernente l'oggetto, indirizzata per conoscenza al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Esaminata la questione rappresentata, si deve rilevare, preliminarmente, che il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - che è nella fase finale del suo iter - non "individuerà le fasce di valenza turistica" cui rapportare le misure unitarie dei canoni" e ciò in quanto tale incombenza spetterà alle regioni entro 180 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Si ritiene, poi, di concordare con l'operato di codesto Comando, per quanto attiene alle modalità di calcolo del canone in presenza di concessioni aventi finalità turistica e ricreativa fatte selve le precisazioni che seguono.

Le misure unitarie indicate: 1.600 - 1.250 - etc...si riferiscono al 1989 e devono essere aggiornate, sulla base dei noti indici ISTAT secondo la tabella che, per comodità, si unisce in copia.

COMANDO GENERALE CAPITANERIA DI PORTO
17 GIU. 1998
533919
Prot. N. Classe.

7/206

1/2

I canoni così determinati, come indicato da codesto stesso Comando, sono definitivi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora si tratti di concessioni aventi validità fino al 31 dicembre 1997.

Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 03, comma 4 della citata legge n. 494/1993, si precisa quanto segue.

La misura di lire 500.000 annue costituisce il "limite minimo", invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l'uso di beni del demanio marittimo. Tale assunto è peraltro avvalorato anche dal disposto dal punto 2. del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 dicembre 1997, emanato in applicazione dell'articolo 04 della stessa legge n. 494/1993, che si unisce in copia.

La procedura corretta per la determinazione del canone in presenza di fattispecie riconducibili all'ipotesi dell'articolo 03, comma 4, è pertanto la seguente:

1. Applicare l'importo unitario aggiornato come da tabella allegata, alla superficie assentita in concessione;
2. Calcolare il canone annuo e riportare tale misura all'effettivo periodo di utilizzazione del bene demaniale marittimo (in dodicesimi);
3. Qualora l'importo determinato ai sensi del precedente punto 3. risultasse inferiore, applicare la misura minima di lire 500.000.

Ovviamente, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative l'importo del canone -così come precisato al punto 4. del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1997- deve essere applicato in via provvisoria e salvo conguaglio.

IL DIRETTORE GENERALE

Il liberto